

— avendo consentito, agli artt. 141, lett. a), e 182, lett. a) e g), della detta legge, che si faccia ricorso alla procedura negoziata in due casi non previsti dalle menzionate direttive, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù delle dette direttive.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 101 del 26.4.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

27 gennaio 2005

nella causa **C-92/03 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese** (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 75/439/CEE — Eliminazione degli oli usati — Priorità al trattamento mediante rigenerazione)**

(2005/C 82/05)

(Lingua processuale: il portoghese)

Nella causa C-92/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 28 febbraio 2003, **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sigg. A. Caeiros e M. Konstantinidis), contro **Repubblica portoghese** (agenti: sig. L. Fernandes e sig.ra M. Lois), sostenuta da: **Repubblica di Finlandia** (agenti: sig.ra A. Guimaraes-Purokoski), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 27 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica portoghese, non avendo adottato le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE.

2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

3) La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 112 del 10.5.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

27 gennaio 2005

nel procedimento **C-188/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Berlin (Germania)]: Irmtraud Junk contro Wolfgang Kühnel** (<sup>1</sup>)

**(Direttiva 98/59/CE — Licenziamenti collettivi — Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori — Notifica all'autorità pubblica competente — Nozione di «licenziamento» — Momento del licenziamento)**

(2005/C 82/06)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-188/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Arbeitsgericht Berlin (Germania) con decisione 30 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 7 maggio 2003, nella causa tra **Irmtraud Junk** e **Wolfgang Kühnel**, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. C. Gulmann (relatore), P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Gli artt. 2-4 direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, devono essere interpretati nel senso che l'evento qualificabile come licenziamento è rappresentato dalla manifestazione di volontà del datore di lavoro di risolvere il contratto di lavoro.

2) Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare licenziamenti collettivi dopo la conclusione della procedura di consultazione di cui all'art. 2 della direttiva 98/59 e dopo la notifica del progetto di licenziamento collettivo prevista agli artt. 3 e 4 della direttiva stessa.

(<sup>1</sup>) GU C 213 del 6.9.2003.